



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO LORIA E CASTELLO DI GODEGO
Via Roma, 30 - 31037 LORIA - TREVISO
Tel. 0423-485353/755542 - Cod. mecc. TVIC824008 - Cod. fisc. 81002790269
Sito: <https://www.icloriaecastellodigodego.edu.it>
PEO: tvic824008@istruzione.it - PEC: tvic824008@pec.istruzione.it

**Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado
Ai docenti della scuola secondaria di I grado
e p.c alla DSGA
I.C. LORIA E CASTELLO DI GODEGO
ALBO ON LINE
AI SITO WEB**

Oggetto: assenze validità anno scolastico 2025/2026 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di I grado; deroghe al limite massimo ore di assenza

VISTO il Decreto Lgs. n. 59 del 2004;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita «... ai fini della validità dell'anno scolastico ... per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato»;

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti dell'8 settembre 2025 che ha approvato i criteri di deroga per l'a.s.2025/2026 di seguito indicati;

SI COMUNICA

il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2025-2026, per la scuola secondaria di primo grado.

Ore settimanali	monte ore annuale	numero ore minimo di presenze (75%)	numero ore massimo di assenze (25%)
30 ore	990	743	247

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

La mancata frequenza del monte ore minimo comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali.

Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio.

Si sottolinea che, per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono comunque pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e permettere l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione.

I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati pertanto definiti come di seguito:

Assenze per motivi di salute documentati da apposita certificazione medica

- ricovero ospedaliero;
- grave patologia (assenze ricorrenti o prolungate);
- visite specialistiche ospedaliere o day hospital (anche di un solo giorno);
- terapie sanitarie;
- patologie che impediscono la frequenza scolastica (assenze prolungate di più 15 giorni).

Assenze per motivi personali o di famiglia documentati da dichiarazione sostitutiva o da certificazione dei servizi sociali o del SSN

- Gravi motivi di famiglia (gravi patologie e lutti di familiari entro il 2° grado, separazione dei genitori, trasferimento temporaneo per lavoro o motivi familiari);
- Rientro al luogo di origine per gravi motivi familiari o legali;
- Allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali;
- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe

Assenze per motivi sportivi, artistici o di studio

- attività sportive debitamente documentate organizzate da federazioni aderenti al CONI;
- partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza.

Assenze per motivi religiosi

- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica organizzata da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I., si rimanda alla nota n. 2065 del 2 marzo 2011, richiamata dalla Circolare dello stesso M.I.U.R.

Il Consiglio di Classe, tenendo in considerazione i suddetti motivi di deroga, verifica per ciascun alunno le condizioni che consentono o impediscono di procedere alla fase valutativa. I docenti ed i coordinatori sono tenuti, pertanto, al più scrupoloso riscontro della presenza degli studenti in vista della rendicontazione finale delle assenze.

Si confida nella consueta collaborazione di ciascuno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Filomena Di Maio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Firmato digitalmente da FILOMENA DI MAIO